



Quadro sinottico in riferimento alla normativa previdenziale connessa all'applicazione dei contratti ed agli adempimenti relativi agli Enti Bilaterali

<p>1) Retribuzione Imponibile ai fini previdenziali</p> <p>1.1 L'art. 1 comma 1 della legge 07.12.1989 n. 389 prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.</p> <p>1.2 L'art. 2 comma 2 del CCNL turismo 30.05.1991 prevede che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo inderogabile per i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui all'articolo 1 anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della Legge 5 agosto 1978 n. 502 e successive modificazioni.</p> <p>1.3 L'art. 6 del CCNL 30.05.1991 ha istituito l'ENTE BILATERALE NAZIONALE del settore turismo; ed al fine di assicurare l'operatività ha previsto, a datare dal 01.07.1990, una quota di finanziamento pari allo 0,40% di cui 0,10 a carico del lavoratore e 0,30 a carico del datore di lavoro. Successivamente come indicato al comma 1 dell'allegato C del CCNL turismo del 06.10.1994 la quota di finanziamento viene modificata a datare dal 01.09.1995 come segue: 0,20 a carico del lavoratore e 0,20 a carico del datore di lavoro.</p> <p>2) Assoggettamento e contribuzione INPS delle quote di finanziamento E.B.T.</p> <p>2.1 L'INPS con nota del 30.07.1991 in risposta ad un quesito posto dal FAIAT ha espresso l'avviso, sia pure in via provvisoria, che le quote di finanziamento agli EBNT previsti dal CCNL turismo 30.05.1991, versate dai datori di lavoro, siano da assoggettare, in quanto finalizzate ad</p>	<p>interventi assistenziali, al contributo di solidarietà previsto dall'art. 9 bis comma , della Legge n. 166/1991 (cod. M900).</p> <p>Le quote a carico dei dipendenti, in quanto prelevate dalle retribuzioni nette, sono, invece, esenti da ogni imposizione.</p> <p>Conseguentemente, così come consigliato dalla FAIAT e sino a quando l'Istituto non avrà assunto una posizione definitiva sull'argomento, si invitano le Aziende ad attenersi correttamente alle indicazioni come sopra specificate.</p> <p>2.2 Il contributo di solidarietà 10% è devoluto alla gestione pensionistica alla quale risulta iscritto il lavoratore (pertanto, per i lavoratori iscritti a gestioni pensionistiche non amministrate dall'Istituto, ad esempio per i dirigenti di Aziende industriali assicurati presso l'INPDAL, esso non è dovuto all'INPS). Il contributo ha natura solidaristica e, quindi, non accresce la retribuzione utile ai fini della liquidazione delle prestazioni né alimenta la posizione assicurativa individuale e non costituisce oggetto di trasferimento ad altre gestioni in caso di ricongiunzione di posizioni assicurative.</p> <p>Ovviamente di tale contributo e della relativa base imponibile non si deve tenere alcun conto nella compilazione della denuncia nominativa annuale del lavoratore (mod.01/M);</p> <p>- il contributo è dovuto anche per le categorie assicurate sulla base di retribuzioni convenzionali, inoltre è dovuto in misura intera per gli apprendisti, gli assunti con contratti di formazione e lavoro, nonché per i lavoratori per i quali siano previste particolari agevolazioni contributive, come, ad esempio, i destinatari della Legge n. 56/1987 e della Legge n. 407/1990, art. 8 comma nono.</p> <p>Parimenti il contributo in questione non forma oggetto dello sgravio contributivo previsto dalla legge. 183/1976.</p>
--	---